

Pubblicato il 09/06/2023

**N. 00405/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00159/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2023, proposto da Edward Von Freymann e Giuseppe Di Lelio, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Gerardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;

*per l'ottemperanza*

del giudicato formatosi sull'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, I sezione civile, in data 5 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 6016/2018 promosso da Edward von Freymann e Giuseppe Di Lelio nei confronti del Comune di Sperlonga.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Premesso che gli odierni ricorrenti hanno adito il giudice ordinario deducendo l'impossibilità per le persone con disabilità motoria di accedere a Piazza Fontana e al Belvedere Circeo del Comune di Sperlonga, a causa della presenza di numerose barriere architettoniche, ravvisando in ciò un'ipotesi di discriminazione indiretta in loro danno ai sensi dell'articolo 2, comma 3, L. 67/2006;

Considerato che:

- all'esito del relativo giudizio, il Tribunale di Latina, con ordinanza emessa ex art. 702-ter c.p.c. in data 5 febbraio 2021, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato che la mancata predisposizione di opere architettoniche idonee a rendere accessibili anche ai **disabili** i luoghi indicati in ricorso costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 comma 3, Legge n. 67 del 2006 e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Sperlonga:

a) alla realizzazione delle opere indicate nell'elaborato tecnico versato in atti, assegnando all'amministrazione comunale termine fino a sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per il compimento delle dette opere;

b) al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido liquidandole, come in parte motiva, in euro in euro 6.011,70 di cui euro 145,50 per spese ed euro 5.866,20, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi;

c) a pagare le spese di C.T.U.;

d) a pubblicare l'ordinanza di condanna, per una sola volta, a sue spese sul quotidiano "Il Corriere della Sera";

- la predetta ordinanza decisoria ex art. 702-ter emessa dal Tribunale di Latina in data 5 febbraio 2021 veniva comunicata a mezzo P.E.C. dalla cancelleria

alle parti costituite in data 5 marzo 2021;

- l'ordinanza, mai appellata, è divenuta irrevocabile in data 6 aprile 2021;

- in data 23 aprile 2021 i ricorrenti notificavano al Comune di Sperlonga l'ordinanza de qua munita di formula esecutiva apposta in data 16 aprile 2021;

- nel mese di luglio del 2022 l'amministrazione comunale provvedeva a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a titolo di spese legali e di C.T.U. così come liquidate nell'ordinanza;

- nonostante in data 5 settembre 2021 sia scaduto il termine di sei mesi assegnato dal Tribunale di Latina al Comune di Sperlonga al fine di compiere le opere indicate nella Relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, l'amministrazione comunale non ha ancora realizzato le suddette opere né ha provveduto alla pubblicazione dell'ordinanza sul Corriere della Sera, come del pari ordinato;

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2023 la causa è passata in decisione;

Ritenuto di accogliere il presente ricorso;

Considerato, infatti, che l'ordinanza di cui si chiede l'esecuzione è divenuta irrevocabile e sono trascorsi i sei mesi assegnati dal giudice ordinario per la sua esecuzione;

Ritenuto, pertanto:

a) di ordinare alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe, realizzando le opere ivi indicate e pubblicando l'ordinanza sul Corriere della Sera, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte; in mancanza si procederà alla nomina di un commissario ad acta con successivo provvedimento;

b) di accogliere la domanda di parte ricorrente diretta alla condanna al pagamento delle cd. penalità di mora di cui all'art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a..

Quest'ultima disposizione, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 781, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, nel disciplinare i poteri del giudice in

caso di accoglimento del ricorso, stabilisce che lo stesso, "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali ".

Nel caso di specie, poiché la condanna non ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro si ritiene equo stabilire la misura dell'astreintes nella misura di € 30 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine di 90 giorni assegnati per l'esecuzione, sino alla realizzazione delle opere ovvero alla nomina del commissario ad acta;

Ritenuto, infine, di condannare il Comune di Sperlonga alle spese di lite, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima),

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'amministrazione di dare integrale esecuzione all'ordinanza di cui in epigrafe, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;

- condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi di cui in parte motiva;

- condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dei ricorrenti in solido tra loro, nella somma di € 2.000, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con  
l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**